

# SCHEMA DI CONTRATTO

**Procedura aperta per la concessione della Gestione integrata dei servizi al pubblico (servizi di biglietteria, di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della Provincia di Messina (Parco archeologico di Naxos- Taormina, Parco di Tindari, Parco Isole Eolie), di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 , ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.**

Codice Unico di Progetto (CUP): **G69I24000760002**

Codice Identificativo di Gara (CIG): \_\_\_\_\_

## TRA

Il Parco archeologico di Tindari (codice fiscale 03579050836) sede legale via Mons. Pullano n. 54- Patti (di seguito denominato Parco Tindari), in questo atto rappresentato dal dott. .... in qualità di Direttore pro tempore del già menzionato Parco;

## E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Concessionario) operatore economico di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, codice fiscale/p.IVA \_\_\_\_\_, in questo atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ e residente per la carica presso \_\_\_\_\_

## PREMESSO

- che con determina n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore del Parco Archeologico Naxos Taormina, nella qualità di RUP ha determinato l'indizione di una procedura europea aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata alla **“Concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico (servizi di biglietteria, di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della Provincia di Messina (Parco archeologico di Naxos- Taormina, Parco di Tindari, Parco Isole Eolie), di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art.176 e seguenti del D. leg. 36/2023 e ss.mm.ii.**

- che, con \_\_\_\_\_ della Centrale Unica di Committenza, preso atto delle risultanze finali dell'operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, è stata proposta l'aggiudicazione all'operatore economico \_\_\_\_\_ nella qualità di Concessionario;

- che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che il RUP con provvedimento .....del .....ha disposto l'aggiudicazione definitiva al concessionario

- che il Concessionario ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ euro;

- che le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

## ART. 1

### **FONTI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile i rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

- a) dal bando di gara, dal Capitolato speciale e dal Disciplinare di gara adottati per la procedura di cui trattasi;
- b) dall'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Concessionario in sede di gara;
- d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato e Disciplinare, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.

I contraenti dichiarano di conoscere i documenti indicati alle lettere a), b) e c) che, conservati in atti presso gli uffici del Parco archeologico di Tindari, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, e ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

## ART. 2 CONCESSIONE

Il Parco Archeologico di Tindari affida al Concessionario, che accetta, la gestione integrata dei servizi al pubblico (servizi di biglietteria, di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della Provincia di Messina di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 e all'art.176 e seguenti del D. leg. 36/2023 e ss.mm.ii. Il presente atto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.L.vo 159/2011 ed è fin d'ora impegnativo per il Concessionario che accetta di sostenere tutte le spese conseguenti, comprese quelle di bollo e registrazione.

Si intendono richiamati nel presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale, il Bando di gara, il D:U:V:R:I:, l'offerta tecnica ed economica e successivi atti integrativi prodotti in sede di gara dal Concessionario per la valutazione di congruità dell'offerta, anche se materialmente non allegati.

## ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha per oggetto la concessione per la gestione integrata dei servizi al pubblico (servizi di biglietteria, di assistenza culturale e di ospitalità) del Parco Archeologico di Tindari, cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004 e all'art.176 e seguenti del D. leg. 36/2023 e ss.mm.ii, riportati nella tabella che segue:

COMUNE	SITO	Editoriali	Gestione Punti Vendita (BOOK SHOP)	Accoglienza	Audio guide	VISITE GUIDATE	BIGLIETTE RIA
Patti	Sito archeologico Tindaris e Antiquarium di Tindari	X	X	X	X	X	X
Patti	Villa romana	X	X	X	X	X	X
Tusa	Sito archeologico di Alesa e Antiquarium	X	X	X	X	X	X

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto e di subappaltare la gestione dei servizi di cui al presente atto, sotto pena di nullità.

#### ART. 4 **SEDI DI SERVIZIO**

I servizi di cui all'art. 3 saranno svolti secondo le indicazioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato speciale allegato al bando di gara nonché nei successivi verbali di sopralluogo del \_\_\_\_\_ presso i siti oggetto di concessione da intendersi parte integrante del contratto e richiamati nella misura in cui risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel bando, nel capitolato e nei verbali di gara.

Gli spazi o aree libere messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi per il pubblico, sono individuati nelle planimetrie allegate al capitolato speciale.

#### ART. 5 **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concessionario si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell'offerta tecnica.

È in facoltà del direttore del Parco di Tindari di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e a questo effetto il Concessionario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

La gestione dei servizi dovrà avvenire secondo quanto disposto dal bando e capitolato. Per quanto riguarda il servizio di biglietteria, i biglietti di ingresso possono essere interi, ridotti o gratuiti unici o cumulativi (per l'ingresso a più strutture dello stesso Parco), da concordare con l'Amministrazione/Parco archeologico di Tindari.

Le modalità di acquisto dei biglietti per l'accesso ai siti avverrà con le seguenti modalità.

Il responsabile incaricato del Parco archeologico di Tindari fornirà i biglietti al gestore, previa emissione di fattura corrispondente al costo totale dei biglietti forniti che il gestore dovrà pagare integralmente al momento dell'acquisto e/o entro i tempi necessari alla verifica dell'avvenuto pagamento da parte dell'incaricato del Parco; il Concessionario, dopo il pagamento della fattura emessa dal Parco per la fornitura dei biglietti, potrà emettere la fattura corrispondente alla percentuale di agio.

Il Concessionario dovrà aprire un conto corrente dedicato al Parco archeologico di Tindari, a nome proprio. Il Fornitore, contestualmente all'apertura, dovrà rilasciare a favore del/i soggetto/i indicato/i dall'Amministrazione/ Parco archeologico di Tindari, procura notarile irrevocabile per la consultazione in forma diretta di tale conto dedicato; il Concessionario fornirà pertanto a tale/i soggetto/i le credenziali che consentono l'accesso per la consultazione online del conto corrente dedicato.

Si specifica inoltre che la convenzione con gli istituti di credito inerente i terminali per i pagamenti elettronici (POS) dovrà prevedere l'afflusso del denaro esclusivamente verso il conto corrente dedicato.

Ogni lunedì il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione/ Parco archeologico di Tindari una nota riassuntiva, con l'indicazione dei versamenti eseguiti. La nota riassuntiva (che dovrà essere trasmessa anche in formato .xls) dovrà contenere il dettaglio dei titoli emessi nel periodo di riferimento (con evidenza di tipologia dei vari titoli di accesso, numero e corrispondenti valori economici) e con l'indicazione degli importi versati all'Amministrazione/ Parco archeologico di Tindari. In caso di ritardo

nella trasmissione della nota riassuntiva si applica la specifica penale di cui al corrispondente articolo 13 dello Schema di contratto.

Sarà responsabilità del Concessionario la gestione del contante, e dovrà pertanto stipulare un'apposita polizza assicurativa.

A garanzia degli adempimenti di cui sopra, il Concessionario dovrà costituire un fondo di deposito pari a.....presso la tesoreria del Parco delle Isole Eolie, secondo le modalità che saranno fornite dalla direzione del Parco.

Il direttore del Parco si riserva, direttamente o tramite soggetti terzi, la facoltà di eseguire sia verifiche periodiche sia verifiche puntuali legate all'insorgere di anomalie (ad esempio: numero anomalo di storni, poca chiarezza nelle scritture contabili), volte a controllare la veridicità e la correttezza dei conti giudiziali e delle scritture contabili legate alle attività di vendita.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo si rimanda integralmente Capitolato speciale.

## **ART. 6 GESTIONE CONTROLLO ACCESSI**

Il Concessionario sarà responsabile del controllo degli accessi ai siti culturali con il proprio personale, con le unità previste nel capitolato speciale.

## **ART. 7 ADDETTI AL SERVIZIO**

Il Concessionario deve avvalersi, nell'ambito delle qualifiche professionali indicate nell'offerta, di personale assunto ed utilizzato presso i siti culturali dai precedenti concessionari nel rispetto delle previsioni contenute nei CCNL delle singole categorie di lavoratori.

Il concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assetto temporaneo (entro sette giorni dall'avvenuta variazione), fornendo tutti i dati di identificazione. Inoltre dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare intralci e carenze.

Gli addetti al servizio dovranno essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio.

Detto personale dovrà essere dotato di cartellino identificativo. Ogni smarrimento del suddetto cartellino dovrà essere immediatamente notificato al direttore pro tempore del Parco archeologico di Tindari

Il Concessionario dovrà indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza.

Il responsabile del Concessionario, al quale farà capo tutto il personale, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente contratto ed essere sempre facilmente rintracciabile. Tutti gli addetti del Concessionario hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni e alle norme di sicurezza individuale e all'utilizzo dei mezzi d'opera. Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente nei confronti del personale tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie degli addetti ai servizi di cui alla presente concessione. Il concessionario dovrà curare la buona tenuta ed il costante aggiornamento dei libretti sanitari e dei certificati medici richiesti dalle norme di legge.

ART. 8  
**CANONE DI CONCESSIONE**

**La quota fissa annua di canone da corrispondere è = € 9.843,33+ rialzo**

Il canone fisso annuo di concessione dovrà essere versato nel conto dedicato del Parco anticipatamente, entro il 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno l'ammontare verrà pagato pro-rata in relazione agli effettivi mesi di efficacia; sempre per il primo anno l'ammontare verrà versato entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione.

I canoni fissi annui di concessione dovranno essere versati nei conti dedicati dei singoli Parchi anticipatamente, entro il 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno l'ammontare verrà pagato pro-rata in relazione agli effettivi mesi di efficacia; sempre per il primo anno l'ammontare verrà versato entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione.

La quota percentuale da riconoscere ai singoli Parchi sul fatturato conseguito dal Concessionario nella gestione dei servizi dovrà essere versata al netto di Iva in unica soluzione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno solare.

ART. 9  
**CAUZIONE E FONDO DI DEPOSITO**

Ai sensi dell'art. 117 del codice D.Lvo 36/2023, il Concessionario costituisce, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la cauzione di € \_\_\_\_\_ mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto ed allo stesso allegata materialmente. Si da atto che detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Preventivamente all'avvio dei servizi, il Concessionario si impegna altresì a costituire un fondo di deposito di cui al precedente art. 5.

ART. 10  
**ASSICURAZIONI**

Il Concessionario è l'unico responsabile dei danni causati o subiti nell'esercizio delle sue attività e assumerà in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione/Parco archeologico di Tindari anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente atto.

A tal fine il Concessionario si impegna a stipulare per tutta la durata del contratto apposita polizza assicurativa R.C.T. ( Responsabilità Civile verso Terzi) per un massimale da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 a copertura di eventuali danni a persone, compreso il personale dell'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari, animali o cose, preventivamente approvata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il concessionario e i suoi assicuratori rinunciano fin d'ora ad ogni ricorso e azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari e dei suoi dipendenti.

ART. 11  
**CONSEGNA, ATTIVAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO**

La consegna degli spazi è fissata entro i termini indicati nei verbali di sopralluogo del \_\_\_\_\_, materialmente allegati al presente contratto, decorrenti dall'odierna stipula. Il Concessionario si impegna

ad attivare i servizi entro i termini parimenti indicati nei verbali suddetti, decorrenti dalla consegna degli spazi al fine di non incorrere nell'applicazione della penale di cui all'art. 13; l'eventuale ritardo nell'attivazione dei servizi eccedente il 60° giorno rispetto a detti termini, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della concessione a termine dell'art. 15 del presente contratto.

Della consegna verrà redatto apposito verbale.

Il servizio avrà una durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli spazi relativi alla concessione medesima.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente contratto o successivamente definite e nell'ambito della durata dell'appalto, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere proroghe, qualora adeguatamente motivate.

Durante il periodo di validità del Contratto, l'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari potrà richiedere al Concessionario prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023, come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.

## **ART. 12**

### **CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI**

Per effetto dell'art. 106 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. si attesta esclusivamente alla competente Amministrazione//Parco archeologico di Tindari il rilascio dell'autorizzazione a terzi che richiedono la concessione in uso temporaneo dei siti o parti di essi, oggetto del presente contratto.

## **ART. 12**

### **RESPONSABILITA' E REFERENTI**

Per l'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari il responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione è il Direttore pro-tempore.

Per il Concessionario il responsabile generale dei servizi ed il suo sostituto (interfaccia dell'Amministrazione) devono essere nominati e comunicati all'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

## **ART. 13**

### **INADEMPIENZE E PENALI**

Il Parco accerta, tramite il responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dal Concessionario alle prescrizioni contrattuali.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari, a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari potrà applicare le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancato rispetto, per cause estranee all'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari, dei tempi garantiti per l'attivazione da parte del Concessionario, di ciascun servizio previsto nel capitolato, a decorrere dal 31° giorno dalla consegna dei locali ovvero dai diversi termini di attivazione di cui all'art. 11;
- € 100,00 per ogni infrazione contestata dall'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari competente in caso di infrazione rilevata dalla stessa, anche se compiuta da una sola persona, relativa agli oneri ed obblighi gravanti sul personale;
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo in caso di ritardato versamento dei canoni.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dall'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari al Concessionario in caso di scioperi e analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dalla medesima Amministrazione.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il direttore del Parco archeologico di Tindari può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.36/2023, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo.

Qualora l'importo della penale sia trattenuto sulla cauzione definitiva, il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto. Su motivata richiesta del concessionario, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante committente.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento su proposta del DEC.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### ART. 14 CESSAZIONE

Alla scadenza o cessazione della concessione il Concessionario dovrà lasciare gli arredi in condizioni ottimali. Il Concessionario potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo. Per le giacenze di magazzino riguardanti l'intera produzione editoriale l'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari può esercitare, entro trenta giorni dalla cessazione, totale o parziale facoltà di opzione per l'acquisto al prezzo concordato o determinato da un terzo da nominarsi ai sensi dell'art. 1473 del codice civile, tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione. Per la produzione di oggettistica recante il logo o contrassegno del museo/siti e costituenti giacenze di magazzino, possono essere regolate con apposito accordo tra il Concessionario uscente e il nuovo aggiudicatario le modalità di acquisizione e la consegna dei prodotti già realizzati.

#### ART. 15 DECADENZA

Comportano la decadenza dalla concessione per colpa del concessionario, previo accertamento dell'Amministrazione//Parco archeologico di Tindari e contestazione da parte della medesima:

- la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti dal presente contratto;
- il mancato pagamento di un'annualità del canone fisso di concessione o di una rata semestrale dei canoni percentuali, qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dal termine di scadenza;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
- la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione per due semestri consecutivi;
- la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario;

- l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
- l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati.

Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

In tutti i casi di decadenza per colpa del concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della decadenza, tra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti al Parco di Tindari per la stipula di una nuova concessione o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione medesima.

In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti con la presente concessione, il direttore del Parco archeologico di Tindari comunicherà per iscritto al concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione dei servizi. Il concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i 20 (venti) giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

#### ART. 16

#### **OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in piena autonomia organizzativa, tenendo in ogni caso conto delle condizioni dei luoghi, della qualità dei servizi richiesti e delle necessarie interazioni con il personale in organico del Parco archeologico di Tindari.

Il Concessionario si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singola attività così come definite dalla documentazione di gara.

Il Concessionario, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente appalto, si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni:

- a) immediata erogazione del Servizio;
- b) assoluta riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate;
- c) continuità dei servizi, assicurata dal minimo ricorso al *turn-over* del personale, che non potrà comunque superare il 50% nell'arco della durata del presente appalto;
- d) qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato e addestrato a svolgere le attività richieste;
- e) rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste;
- f) flessibilità nell'orario di lavoro nel rispetto delle norme contrattuali adottate;
- g) partecipazione a riunioni/incontri periodici di coordinamento con l'Amministrazione;
- h) tenere conto e, se necessario, raccordarsi con le altre attività di assistenza tecnica che la l'Amministrazione ha affidato o intende affidare.

Si obbliga, inoltre, a:

- a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, il servizio nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative ed operative, nonché le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, stabiliti nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.



d) nel caso in cui, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, preventivamente darne comunicazione all'Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nella documentazione di gara.

Il Concessionario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Amministrazione/ Parco archeologico di Tindari da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

Il Concessionario si impegna a effettuare -a sua cura e spese- tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.

L'Amministrazione Parco archeologico di Tindari potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

#### ART. 17

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della stessa legge, apposita clausola per l'assunzione di analoghi obblighi.

Il Concessionario inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione al Parco archeologico di Tindari e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART. 18

### **RECESSO**

Recesso e risoluzione sono disciplinate dall'art. 190 D. Leg. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo PEC.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

L'Amministrazione, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare al Concessionario unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

#### ART. 19

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, convengono la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nella documentazione di gara e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo al Concessionario, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del direttore pro tempore del Parco archeologico di Tindari, in forma di lettera inviata con posta certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno al Concessionario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione/Parco archeologico di Tindari, rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dal Concessionario.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. n. 36/23, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 124 del D.lgs. n. 36/23.

### **ART. 20**

#### **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario della procedura aperta, dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

Il Concessionario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

### **Art. 21**

#### **INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO**

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla procedura aperta, si fa riferimento a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, il Concessionario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Siciliana che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o

propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

**ART. 22**

**FORO COMPETENTE**

In caso di controversie le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Messina.

**ART. 23**

**RESPONSABILE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il direttore pro tempore del Parco archeologico di Tindari.....

2. Un responsabile incaricato della esecuzione da parte del Concessionario.....

**ART. 24**

**SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO E PEC**

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico del Concessionario.

Ai fini dell'assolvimento del valore dell'imposta di bollo, si fa riferimento a quanto stabilito all'art.18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Il Concessionario a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in

\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_

**Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale, secondo le modalità di legge.**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_